Regolamento sull'imposta di soggiorno nel Comune di Montecatini Terme

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2
Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2012.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Montecatini Terme, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nella stessa struttura ricettiva. Si intendono per strutture ricettive, a titolo esemplificativo e non esaustivo le strutture alberghiere, agriturismi, affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per le vacanze, campeggi, residenze turistiche alberghiere e locazioni turistiche, ubicati nel Comune di Montecatini Terme.

Articolo 3
Soggetto passivo

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Montecatini Terme, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.

Articolo 4
Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera f) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla Legge.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

Articolo 5
Esenzioni e Riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori fino al compimento del decimo anno di età;
b) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo.
e) Soggetti ospitati gratuitamente dalle strutture ricettive su richiesta dell'Amministrazione comunale per eventi;
f) i portatori di handicap grave, certificati a norma di legge ed un accompagnatore;

g) studenti che svolgono tirocini o stage;
h) Il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile, che soggiornano per esigenze di servizio e il personale sanitario destinato a fronteggiare emergenze dichiarate a norma di legge;
i) personale alle dipendenze di imprese impiegate per la realizzazione di opere di interesse generale, oltre il settimo giorno anche non consecutivo;
j) Persone poste in isolamento che alloggiano in strutture destinate che hanno stipulato convenzioni con la ASL Toscana per fronteggiare emergenze sanitarie dichiarate a norma di legge;
k) Ospiti in day use in orario diurno con check in e check out nello stesso giorno senza pernottamento;

2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b), c), d), e), f), h)**,** è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, nonché, per quanto riguarda la lettera i), di attestazione rilasciata dal Comune in cui ha luogo l'opera che questa assume carattere di interesse generale.
 L'applicazione dell'esenzione di cui alla lettera g) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva di attestazione da parte dell'Ufficio/Ente presso il quale è in corso lo stage o tirocinio.
 L'applicazione dell'esenzione di alla lettera j) è subordinata all'invio al Comune a mezzo PEC della convenzione e degli eventuali rinnovi successivi da parte del gestore della struttura.
 L'applicazione dell'esenzione di cui alla lettera k) è subordinata alla compilazione di apposita dichiarazione da parte della struttura ricettiva riportante i dati dell'ospite, da conservare agli atti per 5 anni e da esibire al Comune in caso di richiesta;
3. La tariffa dell'imposta di soggiorno è ridotta nella misura del 20% nei mesi di dicembre e di gennaio.

Articolo 6
Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Montecatini Terme delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:
 a) mediante pagamento diretto effettuato presso lo sportello della Tesoreria comunale;
 b) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 c) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa in materia.
3. Al fine della verifica del corretto adempimento degli obblighi di versamento viene riconosciuta una franchigia di cinque giorni lavorativi successivi al termine di cui al precedente comma 2, da intendersi come termine entro il quale le somme devono affluire nei conti del Comune.

Articolo 7
Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Montecatini Terme sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Montecatini Terme, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è trasmessa in via ordinaria telematicamente mediante le procedure informatiche messe a disposizione dal Comune entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 180, comma 3 del D.L. 34/2020, in base al quale la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Articolo 8
Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della regolarità degli adempimenti previsti dal presente regolamento.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9
Sanzioni amministrative e tributarie

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per qualsiasi altra violazione al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10
Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11
Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 12 Interventi da finanziare

1. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.